

CEDAM

DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA

FONDATORI
ANTONIO E VICTOR UCKMAR

DIRETTORE
CESARE GLENDI
UNIVERSITÀ DI PARMA

COMITATO DI DIREZIONE

ANDREA AMATUCCI

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

CLAUDIO CONSOLO

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

GIUSEPPE CORASANITI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

ENRICO DE MITA

UNIVERSITÀ CATTOLICA S.C. DI MILANO

PIERA FILIPPI

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

FRANCO GALLO

UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

MAURIZIO LOGOZZO

UNIVERSITÀ CATTOLICA S.C. MILANO

ANTONIO LOVISOLO

UNIVERSITÀ DI GENOVA

CORRADO MAGNANI

UNIVERSITÀ DI GENOVA

GIUSEPPE MELIS

UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

**SEBASTIANO MAURIZIO
MESSINA**

UNIVERSITÀ DI VERONA

FRANCO RANDAZZO

UNIVERSITÀ DI CATANIA

LIVIA SALVINI

UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

DARIO STEVANATO

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Luglio-Agosto
2019

edicolaprofessionale.com/DPT



Wolters Kluwer

LA *FLAT TAX* E LE ESPERIENZE EUROPEE NELLA TASSAZIONE PROPORZIONALE

Sintesi: la c.d. “*flat tax*”, recentemente introdotta in Italia, si discosta significativamente dalla *flat tax* originariamente concepita da Milton Friedman negli anni '60 e sviluppata in USA negli anni '80, che ha trovato attuazione in diversi paesi dell'Est Europa. Essa si innesta su una struttura impositiva dei redditi, oggi vigente in Italia, connotata da una progressività meramente illusoria, che attua una discriminazione qualitativa dei redditi al contrario, e che si concretizza, di fatto, in un sistema per molti versi regressivo. In questa situazione, sono da respingere le principali critiche mosse alla (vera) *flat tax*, la quale potrebbe costituire una valida soluzione per riportare il sistema ad equità e razionalità.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le proposte di “*flat tax*”. – 2.1. La proposta di M. Friedman. – 2.2. I lavori di R. Hall e a. Rabushka. – 3. La *flat tax* e i modelli impositivi. – 4. Le esperienze di *flat tax* nei paesi dell'Est europeo. – 5. La *flat tax* italiana. – 6. Considerazioni di politica fiscale.

1. – *Introduzione*

L'aggettivo “*flat*”, in inglese, significa “piatto”, “uniforme”. Applicato all'imposta (la “*tax*”, appunto), si può tradurre, di primo acchito, come “tassazione proporzionale” o, meglio, come “aliquota unica di tassazione (proporzionale) del reddito”.

Come tale, non è certo una novità del dibattito politico di questi ultimi decenni, visto che di imposta proporzionale si parla sin dai tempi dell'Antico Testamento: la famosa decima, da pagarsi in natura, per il sostentamento dei sacerdoti della tribù di Levi⁽¹⁾, altro non era che una *flat tax*.

⁽¹⁾ Di decima parla già *Genesi* 14:20. Si v. poi *Levitico* 27:30-32: “Ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene al Signore; è cosa consacrata al Signore. Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà il quinto. Ogni decima dell'armento o del gregge, il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata al Signore”.

Cfr. altresì 2 *Cronache* 31:4-5: “[Ezechia] ordinò al popolo, agli abitanti di Gerusalemme, di dare ai sacerdoti e ai Leviti la loro parte, affinché potessero darsi all'adempimento della legge del Signore. Non appena quell'ordine fu pubblicato, i figli d'Israele diedero in gran quantità le primizie del grano, del vino, dell'olio, del miele, e di tutti i prodotti dei campi; e portarono la decima di ogni cosa, in abbondanza”.

Anche l'addizionale all'imposta era già conosciuta nell'Antico Testamento: un decimo della decima raccolta dai Leviti doveva essere offerto al Signore: cfr. *Numeri* 18:25-26: “Il Signore disse a Mosé: “Parlerai inoltre ai Leviti e dirai loro: ‘Quando riceverete dai figli d'Israele le decime che io vi do per conto loro come vostre proprietà, mettetene da parte un'offerta da fare al Signore: una decima della decima (...)’”; *Neemia* 10:37-38: 2Ci siamo anche impegnati a portare ai sacerdoti nei magazzini della casa del nostro Dio, la nostra prima farina, le nostre offerte, le primizie dei frutti di tutti gli alberi, del vino e dell'olio, e di

L'imposizione proporzionale si è sostanzialmente mantenuta fino al secolo scorso, con l'importante parentesi della Firenze dei Medici dove l'imposta progressiva venne utilizzata come strumento per annientare economicamente le famiglie rivali ⁽²⁾. La Gran Bretagna fu lo Stato precursore della progressività dell'imposta, a fine '800 ⁽³⁾.

2. – *Le proposte di "flat tax"*

2.1. – *La proposta di M. Friedman*

In tempi recenti, l'impostazione teorica di una *flat tax* è stata proposta dal premio Nobel dell'economia Milton Friedman nel suo lavoro del 1962 intitolato "Capitalismo e libertà" ⁽⁴⁾. Egli afferma che "tutto considerato, la struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che mi sembra migliore sarebbe un'imposta ad aliquota unica (*flat tax*) applicata a qualsiasi reddito superiore a una somma esentata dall'imposta, definendo il reddito in termini assai ampi e permettendo esclusivamente la detrazione delle spese rigorosamente definite, incorse al fine di guadagnare il reddito stesso" ⁽⁵⁾. L'aliquota unica avrebbe dovuto coordinarsi con un significativo ampliamento della base imponibile, "l'abolizione del trattamento particolare dei redditi da capitale, la coordinazione delle imposte sul reddito,

dare la decima delle rendite del nostro suolo ai Leviti, i quali devono prelevare essi stessi queste decime in tutti i luoghi da noi coltivati. Un sacerdote, figlio di Aronne, sarà con i Leviti quando preleveranno le decime e i Leviti porteranno la decima della decima alla casa del nostro Dio nelle stanze usate come magazzino". Si v. anche *Tobia* 1:6-7.

E non mancavano pure gli aumenti dell'aliquota della *flat tax*: in *Genesi*, 47:26 si evidenzia che la decima era diventata una "quinta", ossia l'aliquota era raddoppiata.

Tali tributi, peraltro, coesistevano con il testatico, prelevato in occasione del censimento, come ci indica l'*Esodo* 30:11-15: "Il Signore parlò a Mosé e gli disse: 'Quando per il censimento conterai uno per uno gli Israeliti, all'atto del censimento ciascuno di essi pagherà al Signore il riscatto della sua vita, perché non li colpisca un flagello in occasione del loro censimento. Chiunque verrà sottoposto al censimento, pagherà un mezzo siclo (...). Il ricco non darà di più e il povero non darà di meno di mezzo siclo (...)'".

⁽²⁾ In argomento si v. l'ampia rassegna storica di L. Carpentieri, *L'illusione della progressività. Contributo allo studio del principio di progressività nell'ordinamento giuridico italiano*, Roma, 2012.

⁽³⁾ In Gran Bretagna, l'imposta sul reddito, istituita temporaneamente da William Pitt per finanziare la guerra contro Napoleone all'aliquota del 10% (dal 1799 al 1815), fu reintrodotta da Sir Robert Peel nel 1842, ad un'aliquota del 3%, che negli anni fluttuò, per effetto delle modifiche legislative, tra l'1% e il 7% e fu solo dal 1880 che le aliquote divennero progressive, raggiungendo il 30% durante la prima guerra mondiale e oltre il 50% nel relativo dopoguerra.

⁽⁴⁾ M. Friedman, *Capitalism and Freedom*, Chicago, 1962, trad. it., *Capitalismo e libertà*, Torino, 2010.

⁽⁵⁾ M. Friedman, op. cit., 260.

eredità e donazioni e infine l'eliminazione delle numerose detrazioni attualmente esistenti" ⁽⁶⁾.

Nell'ambito del suo modello di *flat tax*, trovava spazio la c.d. "imposta negativa sul reddito": Friedman ipotizzava un'imposta ad aliquota proporzionale ma, di fatto, moderatamente progressiva grazie ad una deduzione dal reddito. Essa avrebbe potuto rendere negativa la base imponibile e, quindi, dare luogo ad un'imposta negativa che l'Erario avrebbe dovuto versare al contribuente ⁽⁷⁾.

2.2. – I lavori di R. Hall e A. Rabushka

Nel marzo 1981, su *The Wall Street Journal*, apparve un articolo di Rabushka ⁽⁸⁾, in cui si mettevano in risalto i benefici di una *flat tax*, ad aliquota moderata, applicata ad un'ampia base imponibile, sul modello della "*supply-side economics*", in opposto alla criticata imposizione progressiva, vista come un disincentivo a lavorare, a risparmiare e a investire e quindi come una causa del rallentamento dell'economia.

A questo fece seguito, nel dicembre dello stesso anno, sullo stesso giornale, un secondo articolo di Hall e Rabushka ⁽⁹⁾, in cui si proponeva una riforma basata su un'aliquota unica di tassazione del reddito al 19% e su quattro principi:

⁽⁶⁾ *Ibidem*, 261.

⁽⁷⁾ *Ibidem*, 284 ss.

Esemplificando, se ipotizziamo la tassazione del reddito familiare all'aliquota del 20% ed una deduzione di 20.000 euro per coniuge, osserviamo che con un reddito familiare di 50.000 euro l'imposta è di 2.000 euro, pari ad un'aliquota effettiva del 4% [reddito familiare 50.000, meno deduzioni 20.000 x 2 coniugi (totale 40.000) = reddito imponibile 10.000 che, tassato all'aliquota del 20%, dà luogo ad un'imposta di 2.000, equivalente al 4% del reddito familiare di 50.000].

Con un reddito familiare di 100.000 euro, l'imposta è di 12.000 euro, con un'aliquota effettiva del 12%; con un reddito familiare di 30.000 euro, si dà luogo ad un'imposta negativa di 2.000 euro, da versare al contribuente [reddito familiare 30.000, meno deduzioni 20.000 x 2 coniugi (totale 40.000) = reddito imponibile negativo di 10.000 che, all'aliquota del 20%, dà luogo ad un'imposta negativa di 2.000 che l'Erario dovrà versare al contribuente].

⁽⁸⁾ A. Rabushka, *The Attraction of a Flat-Rate Tax System*, in *The Wall Street Journal*, 25 marzo 1981. L'A. è *senior fellow* della Hoover Institution presso l'Università di Stanford.

⁽⁹⁾ A. Rabushka, R. Hall, *A Proposal to Simplify Our Tax System*, in *The Wall Street Journal*, 10 dicembre 1981.

Robert Hall è *senior fellow* della Hoover Institution e professore di economia a Stanford.

1. l'eliminazione della doppia imposizione, tanto giuridica quanto economica ⁽¹⁰⁾;
2. tutte le categorie di reddito dovrebbero essere tassate con la stessa aliquota d'imposta ⁽¹¹⁾;
3. le famiglie più povere non dovrebbero pagare imposte ⁽¹²⁾;
4. le dichiarazioni fiscali, sia delle famiglie sia delle imprese, dovrebbero essere così semplici da poter essere scritte nello spazio di una cartolina postale.

Significativamente, tale proposta assumeva come premessa la piaga dell'evasione fiscale, stimata in decine se non in centinaia di miliardi di dollari dell'epoca, e quella dell'elusione fiscale, evidenziandosi che era lo stesso sistema a indurre da un lato all'evasione fiscale e dall'altro a scoraggiare le attività economiche produttive. La proposta riforma mirava non solo alla mitigazione della tassazione, e alla correzione delle sue molteplici iniquità, ma anche alla profonda semplificazione del sistema tributario, ridotto ormai ad una jungla di disposizioni.

L'idea di *flat tax* trovò ampio consenso dopo la pubblicazione nel 1983 di una monografia di Hall e Rabushka ⁽¹³⁾, in cui l'imposta moderata, semplice e piatta costituisce la pietra angolare nell'ambito delle politiche di *supply side economics* ⁽¹⁴⁾ in opposizione a modelli di tassazione fortemente progressiva ⁽¹⁵⁾. Riprendendo i quattro principi dell'articolo del dicembre

⁽¹⁰⁾ L'intero reddito dovrebbe essere tassato solo una volta, il più vicino possibile alla sua fonte.

⁽¹¹⁾ Eliminando quindi sia il concetto di discriminazione qualitativa dei redditi, sia tutti i regimi particolari e sostitutivi.

⁽¹²⁾ Mentre quelle con redditi modesti dovrebbero pagare le imposte con un'aliquota effettiva minore rispetto a quella delle famiglie con redditi più elevati, per effetto di un sistema di deduzioni dalla base imponibile.

⁽¹³⁾ R. E. Hall, A. Rabushka, *Low Tax, Simple Tax, Flat Tax*, New York, 1983.

⁽¹⁴⁾ Ossia quelle politiche volte ad espandere gli investimenti, i risparmi, lo sforzo lavorativo, la produzione: cfr. R. Hall, A. Rabushka, *LowTax*, cit., 16 ss.

L'espressione *supply-side economics* sta per "economia dell'offerta" ed indica una teoria macroeconomica nata in USA nei primi anni '70 dalle idee degli economisti Robert Mundell, Arthur Laffer e Jude Wanniski. Essa nasce in aperto contrasto con le teorie keynesiane secondo le quali, qualora la domanda aggregata di beni e servizi di una nazione non sia sufficiente a garantire il pieno impiego o comunque il raggiungimento degli obiettivi di politica economica prestabiliti, è compito dello Stato intervenire con misure di sostegno alla domanda. La *supply-side economics* sostiene che invece di intervenire dal lato della domanda, la politica economica dovrebbe agire dal lato dell'offerta (*supply side*) favorendo gli investimenti e, per questa via, l'offerta di beni da parte delle imprese. A tal fine, sono fondamentali la riduzione delle imposte e la deregolamentazione del mercato.

⁽¹⁵⁾ Vista come disincentivo, per effetto dell'elevata pressione fiscale, al lavoro, all'investimento e al risparmio, e volta a favorire il tempo libero, l'indebitamento e il consumo, nonché ad aumentare la disoccupazione (*ibidem*, 17 ss.).

1981, la proposta dei due autori si basa su un modello di tassazione all'aliquota unica del 19% sul reddito prodotto, con previsione di deduzioni personali; la base imponibile del reddito d'impresa verrebbe calcolata al netto delle spese per investimenti, da "spesare" integralmente nell'anno di sostenimento, anziché venir dedotti secondo il noto criterio dell'ammortamento⁽¹⁶⁾.

Più di recente, il tema della *flat tax* è stato ripreso in USA dalla *Heritage Foundation*, con la proposta di tassare il reddito al netto dei risparmi⁽¹⁷⁾, mentre Hall e Rabushka hanno pubblicato un nuovo libro sulla *flat tax*, nel decennio scorso⁽¹⁸⁾.

3. – *La flat tax e i modelli impositivi*

Negli Stati Uniti, le proposte di *flat tax* hanno trovato un terreno fertile anche a causa della latitanza degli economisti nello studio dell'imposta progressiva, dato che gli ultimi studi di spessore erano riconducibili ai lavori di Seligman, risalenti ai primi decenni del '900⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁶⁾ La proposta di *flat tax* ha avuto eco anche in Italia, sin dagli anni '80; si v., al riguardo, V. Visco, *Prospettive di riforma del sistema tributario italiano*, retro, 1986, I, 1089 ss. e spec. 1097; A. Martino, *Fisco: anarchia o legalità costituzionale?*, retro, 1986, I, 1114 ss. e spec. 1130 ss.; nel decennio scorso, R. Targhetti Lenti, *Reddito di cittadinanza e minimo vitale*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 2000, I, 205 ss.; G. D'Alfonso, *Il dibattito sulla flat tax*, in *Fisco*, 2005, 4172 ss.; G. Amato, *Soffia dall'Est il vento dell'aliquota unica*, in *Il Sole 24 Ore*, 13 marzo 2005, 1 e 8; V. Da Rold, *La flat tax resta una tentazione*, in *Il Sole 24 Ore*, 15 marzo 2005, 4; G. Meoni, *Europa obbligata a tagliare le tasse*, in *Il Sole 24 Ore*, 23 marzo 2005, 9; A. De Nicola, *I mille pregi della "flat tax"*, in *Il Sole 24 Ore*, 1° maggio 2005, 8; *The flat-tax revolution, The case for flat taxes, The Burden of complexity*, in *The Economist*, April 16-22, 2005, 9, 63 ss.; A. Rabushka, *Semplicità ed equità: le virtù della flat tax*, IBL Occasional Paper, in www.brunoleoni.servingfreedom.net.

Tra i contributi più recenti si v. A. Siri, *Flat tax. La rivoluzione fiscale in Italia è possibile*, Milano, 2016; D. Stevanato, *Dalla crisi dell'Irpef alla flat tax. Prospettive per una riforma dell'imposta sul reddito*, Bologna, 2016; F. Stella, A. Stella, *Flat tax. Origini, percorsi e prospettive*, Bologna, 2018; N. Rossi, *Flat tax. Aliquota unica e minimo vitale per un fisco semplice ed equo*, Venezia, 2018; F. Ghiselli, *Imposta progressiva versus flat tax. La progressività come strumento di equità sociale*, Reggio Emilia, 2018.

⁽¹⁷⁾ Cfr. The Heritage Foundation, *Saving the American Dream. The Heritage Plan to Fix the Debt, Cut Spending and Restore Prosperity*, Washington, 2011.

⁽¹⁸⁾ R. Hall, A. Rabushka, *The Flat Tax*, 2^a ed., Stanford, 2007, trad. it., *Flat Tax. La rivoluzione fiscale*, Lietchenstein, 2011.

Sul tema di v. anche A. B. Atkinson, Public Economics in Action: The Basic Income/Flat Tax Proposal, Oxford, 1996.

⁽¹⁹⁾ Cfr. i classici lavori di E. Seligman, *Progressive Taxation in Theory and Practice*, 2^a ed., Princeton, 1908; Id., *The Income Tax: A Study of the History, Theory, and Practice of Income Taxation at Home and Abroad*, New York, 1911; Id., *Essays in Taxation*, New York, 1925.

Secondo la dottrina statunitense⁽²⁰⁾, per realizzare il principio di eguaglianza nella tassazione, sono possibili, in astratto, tre soluzioni: il principio “compensatorio” (o “teoria del beneficio”), il principio di capacità contributiva e il principio di parità di trattamento.

Per il primo, i vantaggi che i più abbienti hanno ricevuto dalla società e dall’azione del governo dovrebbero essere compensati mediante una tassazione progressiva dei loro redditi, che determini un carico fiscale più gravoso rispetto ai meno avvantaggiati. Il principio di capacità contributiva (“*ability to pay*”) implicherebbe la necessità di una tassazione progressiva per tener conto della minor utilità marginale del denaro di chi ha un reddito maggiore rispetto ai contribuenti con un reddito minore. Il principio di parità di trattamento tra contribuenti, invece, giustificerebbe l’applicazione di una *flat tax*, per cui i ricchi e i poveri pagherebbero le imposte con la medesima aliquota⁽²¹⁾.

In USA la teoria del beneficio è ormai ritenuta superata, per cui il dibattito è tra i fautori dell’*ability to pay* e quelli che sostengono il principio di parità di trattamento, tenuto conto delle esigenze di efficienza del sistema.

Al riguardo va ricordato che il primo dibattito tra fautori della *flat tax* e sostenitori dell’imposta progressiva può collocarsi a Firenze, alla fine del ‘400⁽²²⁾; al riguardo, le prime critiche all’imposta progressiva sono del Guicciardini⁽²³⁾, riprese in USA negli anni ‘20 del secolo scorso dal Shultz⁽²⁴⁾; anche Smith, parlando di capacità contributiva, utilizzava l’e-

⁽²⁰⁾ Cfr. ad es. K. Scheve, D. Stasavage, *Taxing the Rich. A History of Fiscal Fairness in the United States and Europe*, New York, 2016.

⁽²¹⁾ Cfr. K. Scheve, D. Stasavage, op. cit., 6.

⁽²²⁾ Cfr. F. Guicciardini, *La decima scalata in Firenze nel 1497. Da manoscritti inediti di Messer Francesco de’ Guicciardini*, Firenze, 1849.

⁽²³⁾ Cfr. F. Guicciardini, *Dialogo del Reggimento di Firenze*, in *Dialogo e discorsi del Reggimento di Firenze*, a cura di R. Palmarocchi, Bari, 1932, 51: “Vi dico bene che quanto a’ modi delle gravetze, saranno communemente più ingiusti e peggiori quegli del popolo, perché la natura sua è caricare sempre addosso a chi ne ha più condizione; e perché sono più numero quegli che ne hanno manco, riesce loro facilmente. E però ordinariamente propongono modi che battono oltre al dovere e’ ricchi, in modo che gli rovinano; che è cosa dannosa alla città, perché si debbe conservare ognuno nel grado suo, ed e’ ricchi si hanno a acarezzare, non a distruggere, perché in ogni tempo fanno onore alla patria ed utile a’ poveri, e quando è bisogno, sovengono el pubblico; e Lorenzo ed e’ Medici avevano rispetto grande a fare che e’ modi fussino più vivi e manco ingiusti che si potessi” (scritto attorno al 1520).

⁽²⁴⁾ W. Shultz, *The Taxation of Inheritance*, New York, 1926, 282, per il quale “in legislatures, progressive taxes are proposed by representatives from ‘poorer’ districts (...) and usually they are passed by legislatures only when the political influence of the poorer majority of the electorate outweighs the influence of the richer minority”.

spressione “in proporzione al reddito” ⁽²⁵⁾ e Mill aderiva alla tesi dell’imposta proporzionale ⁽²⁶⁾.

Fu a metà dell’800 che, a partire dalle idee di Marx e Engels, venne esaltata l’introduzione di un’imposta sul reddito fortemente progressiva ⁽²⁷⁾, cui fecero seguito studi di economisti come Edgeworth ⁽²⁸⁾ e Pigou ⁽²⁹⁾ che, basandosi sull’utilità marginale del denaro, giustificavano un grado, più o meno accentuato, di progressività ⁽³⁰⁾.

Le vicende del secolo scorso hanno determinato strutture delle aliquote dell’imposta sul reddito spesso basate più sulle esigenze di gettito (si pensi alle necessità finanziarie belliche, della ricostruzione e dello Stato sociale) che non su modelli razionali d’imposizione, anche se almeno dagli anni ‘50 i concetti di equità orizzontale e soprattutto verticale hanno giocato un ruolo fondamentale per giustificare un sistema di aliquote progressive ⁽³¹⁾.

4. – *Le esperienze di flat tax nei paesi dell’Est europeo*

Il volume “*Low Tax, Simple Tax, Flat Tax*” ha avuto un’enorme influenza nelle politiche fiscali dei paesi dell’Est Europa. Pochi anni dopo, infatti, a seguito della caduta del muro di Berlino del 1989, tali paesi hanno dovuto disegnare i loro sistemi fiscali con logiche dell’economia di mercato, cui avevano aderito, ed il modello di una *flat tax* è risultato, per molti di loro, particolarmente attraente, dal punto di vista sia economico, sia politico.

Non si dimentichi, infatti, che in quella parte dell’Europa, il principio di capacità contributiva, cui molti consideravano intrinsecamente connesso il principio di progressività, riecheggiava l’espressione di Marx: “Da ciascuno secondo le proprie capacità; a ciascuno secondo il suo bisogno” ⁽³²⁾,

⁽²⁵⁾ Cfr. A. Smith, *La ricchezza delle nazioni*, trad. it., Torino, 2001, 997.

⁽²⁶⁾ J. S. Mill, *The Principles of Representative Government*, Londra, 1852, V, ch. 2, § 10.

⁽²⁷⁾ K. Marx, F. Engels, *Manifesto of the Communist Party* (febbraio 1848), Mosca, 1969, 26.

⁽²⁸⁾ F. Edgeworth, *The Pure Theory of Taxation*, in *Economic Journal*, 1897, 7, n. 25, 46 ss.

⁽²⁹⁾ A. Pigou, *A Study in Public Finance*, Londra, 1928.

⁽³⁰⁾ Per la critica a questa impostazione si v. per tutti G. Marongiu, *I fondamenti costituzionali dell’imposizione tributaria. Profili storici e giuridici*, Torino, 1991, 137 ss.

⁽³¹⁾ Sul punto si v. per tutti R. A. Musgrave, *Progressive taxation, equity, and tax design*, in AA.VV., *Tax Progressivity and Income Inequality* (a cura di J. Slemrod), Cambridge, 1996, 341 ss.

⁽³²⁾ K. Marx, *Critica del programma di Gotha*, in K. Marx, F. Engels, *Opere scelte*,

ossia un concetto dai connotati fortemente socialisti, dalla cui ideologia i paesi dell'Europa dell'Est stavano appunto fuggendo.

I primi paesi ad introdurre la *flat tax* sono state le Repubbliche baltiche, nel 1994-5: l'Estonia e la Lituania, nel 1994, hanno introdotto un'imposta rispettivamente del 26% ⁽³³⁾ e del 33% e la Lettonia, nel 1995, del 25%. Ad esse, nei paesi della Unione Europea, hanno fatto seguito la Slovacchia, che nel 2004 ha stabilito la *flat tax* al 19%; la Romania, nel 2005, con un'aliquota del 16%; seguite poi dall'Ungheria. Ma anche altri paesi dell'Est extra-Ue hanno introdotto la *flat tax*, come la Russia, nel 2001 al 13%; la Serbia, nel 2003 al 14%; l'Ucraina, nel 2004 al 15%; la Georgia, nel 2005 al 12%; la Macedonia, il Montenegro e l'Albania, tutti nel 2005, rispettivamente al 12%, 15% e 10%; l'Islanda nel 2007, al 36%; la Repubblica Ceca e la Bulgaria nel 2008, al 15% e al 10% ⁽³⁴⁾.

Alcuni paesi hanno mantenuto l'impostazione di fondo della *flat tax*, al massimo variandone l'aliquota e i modelli di attuazione; altri, invece, hanno abbandonato tale modello, ritornando a modelli più "classici" di imposizione progressiva: l'Islanda ha abbandonato la *flat tax* nel 2010 ⁽³⁵⁾, l'Ucraina nel 2011 ⁽³⁶⁾, la Repubblica Ceca ⁽³⁷⁾, la Slovacchia ⁽³⁸⁾ e il Montenegro ⁽³⁹⁾ nel 2013, l'Albania nel 2014, la Lettonia ⁽⁴⁰⁾ nel 2017.

Ad oggi, nell'Unione europea i paesi con una *flat tax* sul reddito delle persone fisiche sono la Bulgaria (10%), l'Estonia (20%), l'Ungheria (15%), la Lituania (15%) e la Romania (10%).

Roma, 1969, 962: "In una fase più elevata della società comunista, dopo che è scomparsa la subordinazione asservitrice degli individui alla divisione del lavoro, e quindi anche il contrasto fra lavoro intellettuale e fisico; dopo che il lavoro non è divenuto soltanto mezzo di vita, ma anche il primo bisogno della vita; dopo che con lo sviluppo onnilaterale degli individui sono cresciute anche le forze produttive e tutte le sorgenti della ricchezza collettiva scorrono in tutta la loro pienezza, solo allora l'angusto orizzonte giuridico borghese può essere superato, e la società può scrivere sulle sue bandiere: Ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i suoi bisogni!". Si noti che la frase "a ciascuno secondo il suo bisogno" fu presa da Marx dagli Atti degli Apostoli (At 4,35).

⁽³³⁾ Ridotta poi al 24% e, dal 2007, al 20%.

⁽³⁴⁾ A commento si v. A. Rabushka, *Flat and Happy ...*, in *The Wall Street Journal*, 12 gennaio 2005.

⁽³⁵⁾ Introducendo un'imposta progressiva con aliquota massima al 46,20%.

⁽³⁶⁾ Aggiungendo all'aliquota del 13% una seconda aliquota del 17%.

⁽³⁷⁾ Aggiungendo una seconda aliquota del 22% alla *flat tax* del 15%.

⁽³⁸⁾ Introducendo un'aliquota del 25% alla *flat tax* del 19%.

⁽³⁹⁾ Aggiungendo un'aliquota del 15% alla precedente del 9%.

⁽⁴⁰⁾ Sostituendo la *flat tax* del 23% con un sistema a tre aliquote: 20%, 23% e 31,4%.

La domanda che sorge spontanea è se, sulla base delle esperienze europee, l'introduzione di una *flat tax* abbia o meno incentivato la crescita economica dei paesi che l'hanno adottata.

La risposta è tutt'altro che univoca⁽⁴¹⁾. Probabilmente, la crescita significativa evidenziata dai paesi dell'Est Europa che hanno introdotto la *flat tax* è dovuta ad un insieme di fattori, tra i quali, oltre alla diminuita pressione fiscale, vanno annoverate le importanti riforme strutturali che hanno accompagnato quella fiscale, la competitività del costo del lavoro e la capacità di attirare investimenti; per altro verso, è pure emerso che la *flat tax*, da sola, non è sufficiente per semplificare il sistema fiscale, dato che la complessità del sistema non dipende solo dalle aliquote d'imposta, ma dalla definizione della base imponibile e dal sistema di deduzioni e detrazioni⁽⁴²⁾.

Cionondimeno, i paesi che da più tempo hanno sperimentato la *flat tax*, e quindi hanno accumulato un'esperienza di almeno un decennio, ne danno un giudizio complessivamente positivo⁽⁴³⁾.

5. – *La flat tax italiana*

Il progetto americano di *flat tax*, "importato" dal centrodestra nei propri programmi elettorali, ha suscitato interesse sia nel dibattito politico, sia nelle discussioni accademiche.

In questa prospettiva, possiamo svolgere qualche considerazione sulla "*flat tax* all'italiana". La sua introduzione, avvenuta con la legge finanziaria 2019⁽⁴⁴⁾, prevede un'aliquota del 15% per i titolari di partita iva con fatturato fino a 65 mila euro, su un reddito determinato forfetariamente,

(41) BCE, *Flat Taxes in Central and Eastern Europe*, in *ECB Monthly Bulletin*, September 2007, 81 ss.

(42) Cfr. BCE, *op. cit.*, 82; I. Vanasaun, *Experience of flat income tax: the Estonian case*, IB Review, 2006, 40, 101 ss.; P. Saavedra, A. Marcincin, J. Valachy, *Flat income tax reforms*, in AA.VV., *Fiscal Policy and Economic Growth. Lessons for Eastern Europe and Central Asia*, World Bank, 2007; M. Keen, Y. Kim, R. Varsano, *The "Flat Tax(es)": Principles and Evidence*, IMF Working Paper, 2006, WP/06/218.

Per l'esperienza della *flat tax* in Russia si v. A. Ivanova, M. Keen, A. Klemm, *The Russian Flat Tax Reform*, IMF Working Paper, 2005, WP/05/16, secondo i quali "there is no evidence of a strong supply side effect of the reform. Compliance, however, did improve quite substantially – by about one third according to our estimates – though it remains unclear whether this was due to the parametric reforms or to accompanying changes in enforcement".

(43) Cfr. ad es., per la Bulgaria, AA.VV., *Flat tax in Bulgaria. History, Introduction, Results*, IME, Sofia, 2016; si v. a tal proposito le considerazioni di N. Rossi, *op. cit.*, 72 ss.

(44) Art. 1, 9° comma, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

concretizzandosi dunque in un'estensione dell'attuale regime forfettario, nonché per l'ires, sempre al 15%, ma limitatamente alla parte di utili reinvestiti in ricerca e sviluppo, in macchinari e per garantire assunzioni stabili.

Essa, tuttavia, non è una *flat tax*. Innanzitutto, perché è priva di generalità rispetto al reddito del contribuente, dato che si applica solo al reddito di impresa o di lavoro autonomo aventi ricavi di limitato ammontare, e quindi è un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, non dissimile da quella che colpisce i redditi finanziari o i redditi da locazioni immobiliari, la c.d. "cedolare secca".

Se vogliamo trovare un precedente illustre, per la suddetta imposta proporzionale limitata ad una categoria reddituale di lavoro autonomo, possiamo indentificarlo nella *vectigal ex capturis*, istituita da Caligola, quale tributo proporzionale sui proventi dei "lavoratori del sesso" ⁽⁴⁵⁾.

In secondo luogo, l'introduzione della c.d. *flat tax* va inquadrata nel più ampio contesto del sistema tributario italiano, il quale – ben lungi dall'essere improntato a criteri di progressività, come vorrebbe l'art. 53 Cost. – in realtà consta, come regola, di una pluralità di *flat tax* (o imposte cedolari o sostitutive) su diverse categorie reddituali, ovvero sul reddito delle società (ires), accanto ad un'imposta progressiva, l'irpef, divenuta ormai "speciale", che colpisce solo più i redditi di lavoro (dipendente, autonomo e della piccola impresa) e di pensione ⁽⁴⁶⁾.

Questa "*flat tax*", dunque, è tutto meno che una *flat tax*. Piuttosto, si deve notare che diverse *flat tax* esistono già da anni per i redditi finanziari (imposta sostitutiva al 26%), per alcuni redditi fondiari (cedolare secca del 21% o del 10% per le locazioni con canone convenzionato), per i premi e le vincite al giuoco (10% per i premi delle lotterie, 20% sui premi dei giochi basati sull'abilità o sull'alea e 25% negli altri casi), per le plusvalenze immobiliari (20% su base opzionale). Tutto ciò si aggiunge a tassazioni su redditi determinati catastalmente, di gran lunga inferiori a quelli effettivi, e ad esenzioni come quella sulle plusvalenze su fabbricati ceduti

⁽⁴⁵⁾ L. Bernardi, *Sex Working and Taxation in European Countries*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 2018, I, 190 ss. e spec. 192; T. McGinn, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, New York, 1998.

Si noti che in passato si usava il termine "proventi della prostituzione" ma le organizzazioni internazionali hanno decretato che la parola "prostituzione" non deve più essere usata; cfr. UNAIDS *Terminology Guidelines* (October 2011), 19: "Prostitution (don't use). The term 'prostitution' should not be used. For adults, use terms such as 'sex work', 'sex worker', 'commercial sex', or 'the sale of sexual services'. If children are involved, the correct expression is 'commercial sexual exploitation of children'".

⁽⁴⁶⁾ Cfr. D. Stevanato, op. cit., 7 ss.; L. Carpentieri, op. cit., *passim*.

oltre il quinquennio⁽⁴⁷⁾ che, riducendo la base imponibile irpef, rendono l'aliquota effettiva significativamente inferiore a quella nominale. Nel caso dell'ires, poi, la novella legislativa prevede una parte di reddito imponibile soggetto ad aliquota agevolata, mentre la restante parte è già tassata con una *flat tax* del 24% (oltre all'irap), quindi un sistema a doppia aliquota e non una vera *flat tax*.

I regimi forfettari estesi, come quello introdotto, invece, sono un “aiuto” per i contribuenti minori, inducono in tentazione i contribuenti sopra soglia a fare “sforzi” per stare nei limiti del volume d'affari consentito, e invitano gli studi professionali associati a sciogliersi⁽⁴⁸⁾, quando la concentrazione degli studi oggi è l'unica strategia per contrastare la crisi delle libere professioni. Inducono poi i contribuenti alla tentazione di utilizzare tecniche che alterano l'imputazione temporale di componenti di reddito o, peggio ancora, la loro corretta imputazione soggettiva. E, soprattutto, genera una significativa disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e imprenditori, e lavoratori dipendenti⁽⁴⁹⁾.

In buona sostanza, la “*flat tax* all'italiana” non è una *flat tax*, non semplifica il sistema tributario e non produrrà, verosimilmente, alcuno stimolo significativo all'economia reale.

6. – Considerazioni di politica fiscale

Se dunque la *flat tax* all'italiana non è una vera *flat tax*, ma una delle tante esistenti, il sistema tributario dell'imposizione diretta, in realtà, realizza una discriminazione qualitativa dei redditi “al contrario”⁽⁵⁰⁾, risultando tassati più pesantemente i redditi da lavoro, dipendente, autonomo o della piccola impresa (oltre la soglia di fatturato), che richiedono per la loro produzione un maggior sacrificio, e meno pesantemente i redditi delle rendite finanziarie ed immobiliari⁽⁵¹⁾ ovvero i profitti della media e grande

(47) O al ricorrere di altre condizioni previste dall'art. 67, 1° comma, lett. b), t.u.i.r.

(48) In uno studio professionale associato composta da due professionisti, con un fatturato di 100.000 euro annui, vi sarà l'incentivo a scioglierlo e ad aprire due partite iva individuali, con un fatturato di 50.000 euro ciascuno, e quindi rientrante nel regime forfettario (con *flat tax*).

(49) Così G. Soave, *Relazione annuale sull'andamento della giustizia tributaria in Toscana per l'anno 2018*, in *Relazione per l'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2019 per la Toscana*, Firenze, 2019, 8.

(50) D. Stevanato, op. cit., 8, che sottolinea la “discriminazione qualitativa alla rovescia”.

(51) Talvolta, la minor tassazione, anziché essere dovuta alla minor aliquota, deriva dalla scelta del legislatore di determinare la base imponibile con criteri catastali significativamente inferiori ai redditi effettivi, come avviene, ad esempio, per i redditi agrari.

impresa soggetti ad ires⁽⁵²⁾.

Essa si innesta in un sistema tributario che dà “l’illusione della progressività”⁽⁵³⁾, ovvero che è connotato da “progressività limitata”, e come tale criticabile in quanto ormai inidoneo a realizzare quelle finalità di equità verticale e di redistribuzione del reddito per le quali era stato concepito⁽⁵⁴⁾.

Anzi, a ben vedere, se oltre alle imposte sostitutive e ai regimi di favore sopra menzionati, consideriamo la realtà dei fatti, che vede i contribuenti facoltosi utilizzare ampiamente (e, ci mancherebbe, legittimamente) lo strumento societario – si pensi alle “personal holding companies”, alle “immobiliari di famiglia” e via dicendo⁽⁵⁵⁾ – per usufruire della *participation exemption* su dividendi e plusvalenze azionarie, è agevole comprendere che il sistema tributario, in realtà, è improntato a criteri di regressività, con buona pace dei precetti costituzionali⁽⁵⁶⁾.

Di fronte ad un simile sfacelo, *in apicibus* sul piano dell’equità e poi dell’efficienza allocativa e redistributiva, del sistema tributario italiano, se si devono condividere le critiche alla “*flat tax* all’italiana”, non sono del tutto condivisibili le obiezioni mosse alla *flat tax* “originale”, quella di concezione americana, soprattutto perché connotate da ingenuità sulla realtà dei fatti e da preconcetti ideologici.

La prima obiezione che viene fatta alla *flat tax* è che essa si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale, di cui all’art. 53 Cost., secondo il quale il sistema tributario è orientato a criteri di progressività. Non è vero, innanzitutto perché, come si è visto, nel modello di *flat tax* di Friedman – pur ad aliquota nominale costante – per effetto di un sistema di deduzioni,

⁽⁵²⁾ Un sistema tributario che, al pari di Alberto Sordi nel film “I vitelloni”, ai lavoratori fa “il gesto dell’ombrello”.

⁽⁵³⁾ Mutuando l’efficace titolo della monografia di L. Carpentieri, op. cit.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. da ultimo P. Liberati, *Sulla progressività limitata della tassazione dei redditi in Italia*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 2018, I, 30 ss. Per D. Stevanato, op. cit., 22, si potrebbe dire che “il tributo è progressivo sui redditi di più modesto ammontare, e proporzionale per quelli più elevate”.

⁽⁵⁵⁾ In modo da non incorrere nella disciplina delle società di comodo, su cui si v. da ultima G. Petrillo, *L’abuso dello schermo societario nella disciplina fiscale delle società di comodo. Profili sistematici ed effetti distorsivi*, Bari, 2018.

⁽⁵⁶⁾ Se si calcolano le “vere” aliquote effettive d’imposizione del reddito, sommando oltre alle imposte assolute da un certo individuo quelle assolute dalle società a lui economicamente riconducibili, e si rapporta tale somma al reddito “consolidato”, personale e societario, attribuibile economicamente a quell’individuo, è agevole verificare come la percentuale d’imposizione scenda all’aumentare del reddito e del patrimonio, giacché una maggiore ricchezza giustifica economicamente l’utilizzo di strutture societarie che, per il loro costo, non sono accessibili ai contribuenti meno facoltosi.

l'aliquota effettiva di tassazione cresce all'aumento del reddito⁽⁵⁷⁾, per cui la progressività si sposterebbe dalle aliquote nominali alle aliquote effettive di tassazione⁽⁵⁸⁾. Ma, soprattutto, l'introduzione della *flat tax* di Friedman, Hall e Rabushka, paradossalmente, porrebbe rimedio all'attuale situazione italiana di progressività meramente illusoria e di regressività effettiva, rendendo – per effetto dell'abolizione di regimi speciali e di favore – il sistema italiano finalmente improntato a veri criteri di progressività.

In secondo luogo, tale imposta incorporerebbe un altro tema di attualità nel dibattito politico, il “reddito di cittadinanza” che, nel modello di *flat tax* di Friedman, altro non sarebbe che l'imposta negativa sul reddito.

La seconda obiezione che viene fatta alla *flat tax* consiste nel fatto che i loro fautori hanno di mira una riduzione del carico fiscale nell'ambito di una concezione del tributo che abbia, accanto alla sua funzione tipica di finanziamento delle spese pubbliche, una connotazione redistributiva più limitata rispetto al mito egualitario della progressività dell'imposta di vago sapore marxista. Da qui, evidentemente, la critica alla *flat tax* di chi, nella concezione della fiscalità, pone l'accento sulle sue connotazioni sociali di tipo redistributivo e considera il riferimento al principio di capacità contributiva non già un argine costituzionale a tutela del cittadino contro l'arbitrarietà e la confiscatorietà del prelievo fiscale, quanto un mero criterio distributivo del carico pubblico tra i consociati⁽⁵⁹⁾.

Viceversa, ferma restando la condivisibile esigenza di ridurre le disuguaglianze accorciando le distanze tra ricchi e poveri, va osservato che chi formula tali critiche pecca di ingenuità, non comprendendo che se in teoria l'imposta progressiva attua la sua funzione redistributiva prevalentemente “impoverendo i ricchi”⁽⁶⁰⁾, l'irpef nostrana, oggi, per la sua base imponibile limitata e la sua breve curva di progressività (oltre i 75.000 mila euro di reddito, l'imposta diventa proporzionale al 43%), in verità impoverisce la classe media⁽⁶¹⁾. Salvo che qualcuno abbia in animo di sostenere seriamente che chi guadagna poco oltre 75 mila euro di reddito lordo delle

⁽⁵⁷⁾ Tendendo, negli esempi fatti nelle note precedenti, al 20%.

⁽⁵⁸⁾ Anche per L. Carpentieri, op. cit., 46, una *flat tax* con deduzioni, che realizzi un'aliquota effettiva progressiva pur in costanza di quella nominale, non si pone in contrasto con il principio costituzionale di tendenziale progressività del sistema tributario.

⁽⁵⁹⁾ Per tale posizione si v. ad es. F. Gallo, *Potestà normativa d'imposizione, mercato e giustizia sociale*, in *Giur. comm.*, 2018, I, 371 ss., ove ult. riff. e, per la critica alla *flat tax*, Id., *Qualche idea per una organica riforma fiscale*, in *Italianieuropei*, 2017, 3, 108 ss.; Id., *Aliquota unica, soluzione sbagliata ai nodi del sistema*, in *Il Sole 24 Ore*, 10 luglio 2017.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. G. Falsitta, *L'imposta confiscatoria*, in *Riv. dir. trib.*, 2008, I, 89 ss. e spec. 122.

⁽⁶¹⁾ In tal senso anche L. Carpentieri, op. cit., 154.

imposte possa definirsi “ricco”, è evidente che l’attuale sistema funziona come un “Robin Hood alla rovescia”, che toglie alle persone della classe media per dare non si sa bene a chi⁽⁶²⁾.

Invece la *flat tax*, in combinazione con l’imposta negativa di Friedman (o equivalenti misure), mirerebbe ad accorciare le distanze sociali “arricchendo i poveri”⁽⁶³⁾ e, soprattutto, non “tosando” la classe media sulla cui laboriosità, intraprendenza, risparmio e investimento si regge l’economia (non solo italiana), realizzando così, contrariamente a quanto da alcuni sostenuto, un’alta funzione redistributiva⁽⁶⁴⁾.

A queste considerazioni si aggiungono le perplessità degli economisti rispetto ad una vera (e generalizzata) *flat tax* in Italia, a causa della nostra necessità di finanziare una spesa pubblica assai significativa⁽⁶⁵⁾. È innegabile che il gettito della *flat tax* molto dipenda, in prima battuta, dall’orto-

⁽⁶²⁾ Giusto a titolo di esempio, si confrontino gli scaglioni e le aliquote della nostra irpef, che ha un’aliquota marginale del 43% oltre i 75.000 euro, con la struttura dell’*income tax* statunitense del 2018 la quale, per un contribuente *single*, prevede: da 0 a \$ 9.525 il 10%, oltre e fino a \$ 38.700 il 12%, oltre e fino a \$ 82.500 il 22%, oltre e fino a \$ 157.500 il 24%, oltre e fino a \$ 200.000 il 32%, oltre e fino a \$ 500.000 il 35% e oltre i \$ 500.000 il 37%. La deduzione per i *single* è di \$ 12.000, che aumenta oltre i 65 anni; i *capital gain* di breve termine concorrono a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito, mentre quelli di lungo termine sono esenti fino a \$ 77.200, tassati al 15% oltre e fino a \$ 479.000 e poi tassati al 20% (AA.VV., *The Individual Investor’s Guide to Personal Tax Planning* 2018, in *AII Journal*, dicembre 2018, 7 ss.).

In questo ambito, sono meritevoli certamente di attenta considerazione anche le proposte di chi, piuttosto che introdurre una *flat tax*, auspica una riforma dell’imposta progressiva sul reddito: cfr. ad es. F. Ghiselli, op. cit., ove un’ampia analisi comparatistica; A. Giovannini, *Il re fisco è nudo. Per un sistema equo*, Milano, 2016, 104 per il quale “il modello dell’imposta personale progressiva è stato fin qui male applicato o applicato molto parzialmente”; T. Piketty, *Il capitale nel XXI secolo*, Milano, 2014, 771 ss. e spec. 808 ss., per il quale l’aliquota marginale ottimale dovrebbe essere dell’82% e colpire redditi superiori al mezzo milione o al milione di dollari.

⁽⁶³⁾ Attraverso, in particolare, i trasferimenti dal settore pubblico alle persone bisognose: cfr. BCE, op. cit., 82; sull’idoneità della *flat tax* a rispondere ai canoni degli economisti sull’“ottima tassazione”, v. N. G. Mankiw, M. Weinzierl, D. Yagan, *Optimal Taxation in Theory and Practice*, National Bureau of Economic Research, WP 15071, Cambridge MA, 2009, 10, per i quali “A Flat tax, with a universal lump-sum transfer, could be close to optimal”; *contra*: P. Diamond, E. Saez, *The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations*, in *Journal of Economic Perspectives*, vol. 25, 2011, 4, 165.

⁽⁶⁴⁾ In tal senso cfr. A. B. Atkinson, op. cit., 24 ss., per il quale “a flat-tax rate, coupled with a basic income paid to all, can be highly redistributive”.

Pure dallo studio pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale (M. Keen, Y. Kim. R. Varsano, op. cit.) emerge che “the distributional effects of the flat taxes are not unambiguously regressive, and in some cases they may have increased progressivity, including through the impact on compliance”.

⁽⁶⁵⁾ M. Baldini, L. Rizzo, *Perché la flat tax non funziona nei paesi occidentali*, in *www.lavoce.info*.

dossia o meno nella sua introduzione (a sua volta dipendente dalla capacità politica o meno di eliminare i moltissimi regimi di favore, a beneficio di segmenti dell'elettorato, che si sono stratificati negli anni) e, poi, dall'aliquota e dal livello delle deduzioni prescelti. Ma non si può negare che un aumento di gettito legato all'aumento del PIL, più che dovuto ad un effetto da "*supply side economics*", su cui non si hanno chiare evidenze, potrebbe effettivamente derivare da un ritorno dell'equità del sistema impositivo e da un alleggerimento della pressione fiscale effettiva sulla classe media, tale da indurla a rilanciare, soprattutto, il risparmio e gli investimenti che sono i grandi assenti nel nostro paese e la causa della stagnazione ormai ultradecennale in cui versa l'Italia.

dott. STEFANO MARCHESE (*)

(*) Testo della relazione, con aggiunta di note, tenuta all'ODCEC di Genova il 14 marzo 2019.